

B2622-25/09/13 12:40



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE P.D.L.
Cons. Antonio AURIGEMMA

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	
MOZIONE	
N° <u>51</u>	del <u>24/09/2013</u>

RICEVUTA

IL 24-09-2013

Al Presidente del Consiglio Regionale
del Lazio
Cons. Daniele LEODORI
S E D E

MOZIONE

(Ai sensi degli Artt. 30 del Nuovo Statuto della Regione Lazio e 91 del Regolamento del Consiglio regionale)

Oggetto: Disegno di Legge Costituzionale per il riordino dei livelli intermedi di Governo.

PREMESSO CHE:

- Le Province costituiscono un ente territoriale riconosciuto dalla Costituzione insieme alle Regioni ed ai Comuni;
- l'appartenenza ad una provincia costituisce un elemento di identità riconosciuta;
- gran parte di esse sono nate come territori univocamente identificabili e come forma organizzativa ben prima della costituzione dello Stato d'Italia;
- Il Presidente, la Giunta e il Consiglio provinciale sono Organi, oltre che di gestione, di rappresentanza democratica;
- le province hanno un ruolo attivo nel coordinamento dello sviluppo locale;
- sono al centro dei rapporti tra Stato, Regione e Comune, sono Organi di mediazione, un punto di riferimento e coordinamento, quindi, per gli abitanti, i servizi, le infrastrutture della città e dei comuni di appartenenza;

- se allo Stato spetta il compito di governare per ciò che riguarda i temi più generali, alla Regione quello di legiferare e ai Comuni quello di dare seguito amministrativamente alle leggi, le Province hanno un importante ruolo di pianificazione, che inquadri bisogni e richieste dei cittadini mettendo in rete le ricchezze di un territorio allargato rispetto alle comunità locali;
- le Province sono Enti operativi: gestiscono 125.000 km di strade (l'84% della rete nazionale), coordinano e controllano il trasporto su gomma extraurbano; mantengono 5000 scuole superiori, con 120.000 classi per oltre 2 milioni e mezzo di studenti; collegate alle scuole, gestiscono circa 2700 palestre, indispensabili per le attività sportive del territorio; gestiscono inoltre 600 Centri per l'impiego, i vecchi Uffici di collocamento, venendo in contatto ogni anno con 3 milioni di persone in cerca di lavoro;
- le funzioni che riguardano l'erogazione di servizi, il coordinamento e la pianificazione di area vasta non possono essere svolte a scala territoriale comunale o di piccole aggregazioni di comuni e neppure da un soggetto di grandi dimensioni come la Regione;
- alle Province sono state trasferite molte deleghe, oltre quelle già esistenti, ed è stato dato un ruolo centrale soprattutto in materia di coordinamento e raccordo delle varie istanze che riguardano temi come la difesa dell'ambiente, la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, la viabilità e i trasporti, l'istruzione e i servizi sociali, la formazione professionale, l'occupazione, l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti e il coordinamento di opere nel settore economico, commerciale e turistico;
- i costi complessivi di gestione e funzionamento delle province rappresentano l'1,35% della spesa pubblica del Paese (Fonti: Siope e Decisione di Finanza Pubblica 2010/2013);
- il costo degli amministratori provinciali ammontava nel 2011 allo 0,9 per cento del costo complessivo il funzionamento delle Province (Fonte Siope 2011)
- l'abolizione delle Province comporterebbe un aumento della spesa pubblica, pari ad almeno il 25 per cento in più, che si avrebbe dal passaggio del personale delle Province (56.000 unità) alle Regioni o dal trasferimento di competenza di area vasta ai comuni;
- il trasferimento delle funzioni e delle risorse oggi gestite dalle Province (11 miliardi di euro secondo gli ultimi dati del Siope) avrebbe un forte impatto sui bilanci e sull'organizzazione delle Regioni e dei Comuni già oggi gravati dalle difficili condizioni di sostenibilità del loro patto di stabilità:

- a seguito della mancata conversione in legge del decreto legge 5 novembre 2012, n. 188, il legislatore statale ha sostanzialmente congelato il processo relativo al riordino delle Province e il collegato processo di istituzione delle città metropolitane, non resolvendo però situazioni di grave incertezza istituzionale presenti sul territorio;
- con sentenza pronunciata il 3 luglio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni contenute nel d.l. 201/2011 e nel d.l. 95/2012 in tema di riordino delle Province e di istituzione delle città metropolitane, "per violazione – come si legge nel comunicato della stessa Corte – dell'art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117, 2° comma, lett. p) e 133, 1° comma, Cost., in quanto il decreto-legge, atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica quale quella prevista dalle norme censurate";
- nella seduta del 5 luglio 2013, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge costituzionale con cui disciplinare ex novo e a regime il complessivo riassetto delle Province e delle città metropolitane, ma non ha certamente dissipato dubbi e incertezze ancora presenti;

il sopracitato ddl, sul quale è richiesto il parere della Conferenza unificata, prevede:

- a) L'abolizione delle province e la conseguente soppressione dei relativi riferimenti contenuti negli artt. 114, 117, 118, 119, 120 Cost.;
 - b) La configurazione delle città metropolitane quali enti di governo delle aree metropolitane, di cui lo Stato definisce le funzioni fondamentali, le modalità di finanziamento e l'ordinamento;
 - c) La soppressione delle Province entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge costituzionale e l'individuazione da parte dello Stato e delle Regioni, sulla base di criteri e requisiti generali definiti con legge statale, delle forme e delle modalità di esercizio delle relative funzioni;
- nella relazione illustrativa al ddl si riconosce l'esigenza di prevedere forme flessibili di organizzazione delle funzioni di area vasta, in un contesto caratterizzato da una varietà di situazioni che potrebbe rendere inefficaci soluzioni uniformi.

CONSIDERATO

- che se per un verso è da valutare in termini positivi la scelta di rivedere in modo complessivo l'assetto dei livelli intermedi di governo fra Regioni e Comuni e di coinvolgere le Regioni nella regolamentazione delle funzioni attualmente in capo alle Province, per altro verso non è dato alle Regioni stesse d'incidere sui contenuti della legge statale alla quale si rinvia, con il conseguente rischio che i criteri fissati dal legislatore statale finiscano per essere talmente stringenti da pregiudicare le esigenze di differenziazione in base alle peculiarità delle realtà regionali;

- il ruolo che compete alle Regioni di distribuire le funzioni fra i diversi livelli di governo del territorio secondo criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e, più in generale, di assicurarne l'effettivo svolgimento; rende imprescindibile che le Regioni possano incidere sulla determinazione dell'assetto dei livelli di governo degli enti intermedi;
- che le regioni abbiano un ruolo anche nella definizione dell'ordinamento delle città metropolitane e nell'individuazione delle relative aree;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ~~IL PROPRIO PRESIDENTE~~

a compiere, anche insieme ad altre Regioni, tutti gli atti necessari affinché:

- venga prevista per le Regioni la possibilità di individuare, secondo le proprie specificità, il modello organizzativo e le funzioni aggiuntive del livello intermedio;
- venga mantenuta l'elezione diretta degli Organi;
- Il tema dell'istituzione delle città metropolitane venga affrontato nel contesto della più ampia riflessione sul futuro assetto dei livelli di governo e sui relativi equilibri istituzionali;
- venga attribuito alle Regioni la determinazione dell'assetto istituzionale e dell'estensione territoriale delle città metropolitane;
- esprimano parere contrario, nelle opportune sedi istituzionali, nei confronti del disegno di legge recentemente approvato dal Governo recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle unioni e fusioni di Comuni;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

si sta concludendo il lavoro della Commissione per le riforme costituzionali nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il compito di predisporre proposte di modifica, tra l'altro, del Titolo V, parte II, della Costituzione e del "Bicameralismo paritario", tematiche di grande rilievo per le Regioni e per il sistema delle Autonomie locali e strettamente connesse con il riordino dei livelli di governo;

IMPEGNA IL PROPRIO PRESIDENTE E IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

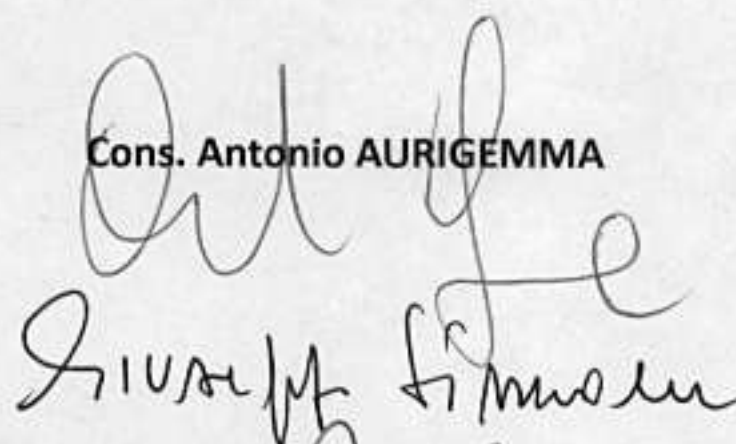
a individuare possibili spazi di intervento del Consiglio regionale e della Giunta regionale del Lazio per dare un proprio contributo alla definizione della riforma costituzionale del Titolo V, parte II e del "Bicameralismo paritario", con particolare riguardo alla trasformazione del Senato in Camera di rappresentanza delle autonomie territoriali;

IMPEGNA, ALTRESI', IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E IL PROPRIO PRESIDENTE

a trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati, nonché ai componenti del Parlamento eletti nel Lazio".

Cons. Antonio AURIGEMMA

(GIUSEPPE SIMEONE)



(CANGEMI GIUSEPPE)

(DI PAOLA ANTONIO PIETRO)

(DANIELE SABATINI)

(FABIO DE LUCA)

(LUCA GRANDIZIO)

(ADRIANO PALOZZI)

(ABBRUZZESE MARIO)